

(N. 1446)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(CORTESE)

col **Ministro delle Finanze**  
(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in, Roma, a mezzo scambio di Note, l'8 gennaio 1955, per la sostituzione del testo dell'Accordo del 21 dicembre 1950, completato con scambio di Note effettuato il 5 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione mista italo-francese citata nell'Accordo concluso a Roma il 29 maggio 1948 fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale esaminò nel 1950 la possibilità di adottare, nel quadro del deposito e della registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio nei due Paesi, il principio che il marchio regolarmente depositato e registrato in Italia sia protetto sul territorio francese e viceversa.

Si addivenne, infatti, alla redazione di apposito Accordo che, firmato a Parigi dai Presidenti delle Delegazioni dei due Paesi il 21 dicembre 1950, formò oggetto della legge 26 dicembre 1951, n. 1717.

Successivamente, con lo Scambio di Note firmato a Roma il 5 aprile 1952 dai Presidenti delle due Delegazioni che formò uno degli oggetti del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535, fu autentica-

mente interpretato che le disposizioni del richiamato Accordo avrebbero trovato applicazione ai marchi depositati, nei due Paesi, dopo la sua entrata in vigore.

Nel corso della XII sessione di lavoro della richiamata Commissione mista svoltasi a Parigi dal 6 al 10 dicembre 1954 sia l'Accordo del 21 dicembre 1950 che lo Scambio di Note del 5 aprile 1952 vennero sottoposti ad un ulteriore, approfondito studio sulle condizioni di applicazione dell'Accordo medesimo e le due Delegazioni sono state unanimesi nel riconoscere l'opportunità di modificarne sensibilmente la portata allo scopo soprattutto, di subordinarne l'applicazione alla richiesta espressa degli interessati.

A tal fine venne, nell'occasione, elaborato, il nuovo testo firmato dai Presidenti delle due Delegazioni in Roma l'8 gennaio 1955.

\* \* \*

Con l'articolo 1° si è subordinato il godimento dei benefici dell'Accordo alla triplice condizione del pagamento di una soprattassa pari al 50 per cento dell'importo delle tasse in vigore in quello, dei due Paesi, ove il deposito viene effettuato, della presentazione di un esemplare supplementare del marchio di cui si chiede la registrazione, e, infine, della esplicita richiesta, da parte del depositante, di voler usufruire della protezione per il marchio nel territorio dell'altro Paese.

Il sistema previsto nell'articolo 1 del nuovo Accordo, pur prevedendo alcuni oneri per il depositante che non erano considerati in passato, rappresenta un certo progresso specie sotto l'aspetto della pratica attuazione della Convenzione. Con il sistema della estensione automatica della protezione del marchio, precedentemente prevista, si sarebbero venuti, in pratica, ad ingombrare inutilmente i registri e gli archivi delle Amministrazioni dei due Paesi contraenti di una quantità di marchi destinati, in concreto, a contraddistinguere prodotti che non avrebbero mai varcato il confine italo-francese o, magari, che non sarebbero mai stati utilizzati neppure nel Paese di originario deposito. L'applicazione di una modesta soprattassa trova la sua giustificazione, oltrechè negli

oneri che le Amministrazioni dei due Paesi dovranno sostenere per la pratica attuazione dell'Accordo sotto forma di aumento di tiratura delle pubblicazioni ufficiali, delle spese di spedizione dei documenti, della compilazione di idonei schedari, ecc., anche nel beneficio che avranno gli interessati di godere di una protezione in un Paese estero dei propri marchi senza adempiere alle onerose formalità del deposito in loco.

Anche l'articolo 2 del nuovo Accordo rappresenta un notevole progresso rispetto alla redazione del paragrafo 4) del testo precedente in quanto vi si afferma esplicitamente l'importante principio dell'autonomia del marchio protetto in uno dei due Paesi rispetto alla corrispondente registrazione nel Paese di origine.

Gli articoli 3 e 4 riproducono, ma con maggiore precisione, le disposizioni già contenute nel testo precedente dell'Accordo circa la documentazione che le competenti Amministrazioni dei due Paesi contraenti dovranno reciprocamente scambiarsi per il pratico funzionamento dell'Accordo, nonchè gli effetti legali espliciti, in ciascun Paese, dalle pubblicazioni ufficiali dell'altro.

Con l'articolo 5, poi, si è precisata la sfera di applicazione dell'Accordo nel tempo, disposizione che, omessa nel testo precedente, aveva dato luogo allo scambio di note del 5 aprile 1952.

L'entrata in vigore dell'Accordo renderà necessaria, per facilitarne e renderne spedita l'applicazione, un'intensificazione dei contatti fra i competenti servizi dei due Paesi con l'invio, in temporanea missione, di funzionari specializzati nella materia dei marchi.

Poichè a tale onere non potrebbe farsi fronte con i limitati stanziamenti dell'apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dell'Industria e del Commercio relativo alle indennità di missione all'estero, si rende necessaria la istituzione di altro capitolo di spesa la cui copertura è largamente assicurata dal gettito delle soprattasse previste nell'articolo 1 dell'Accordo, il cui importo può prudenzialmente valutarsi a circa 5 milioni di lire annue.

L'articolo 4 del disegno di legge risponde, appunto alle sopracitate esigenze.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Roma, mediante Scambio di Note, l'8 gennaio 1955.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## Art. 3.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo 2 è abrogata la legge 26 dicembre 1951, n. 1717, concernente la ratifica e la esecuzione

dell'Accordo fra l'Italia e la Francia sui marchi di fabbrica e di commercio, concluso in Parigi il 21 dicembre 1950 e, per la parte relativa allo Scambio di Note effettuato in Roma fra i due Paesi il 5 aprile 1952, per l'interpretazione dell'Accordo suddetto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4535.

## Art. 4.

La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio Centrale Brevetti per l'applicazione dell'Accordo indicato nell'articolo 1, sarà coperta, per ogni esercizio, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell'articolo 1 dell'Accordo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.



ALLEGATO.

## SCAMBIO DI NOTE

FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER LA SOSTITUZIONE DEL TESTO  
DELL'ACCORDO SUI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO  
CONCLUSO IN PARIGI IL 21 DICEMBRE 1950, COMPLETATO CON LO  
SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA IL 5 APRILE 1952



LE PRESIDENT  
DE LA DELEGATION FRANÇAISE

Rome, le 8 janvier 1955.

Monsieur le Président,

Il est apparu que l'application pratique de l'Accord sur les marques de fabrique signé le 21 Décembre 1950, complété par un échange de lettres en date du 5 Avril 1952, pourrait donner lieu à certaines difficultés.

J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, de lui substituer le texte suivant:

« Dans le cadre du dépôt et de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans les deux pays:

1° Sans autre obligation que le paiement d'une surtaxe de 50 % et la remise d'un exemplaire supplémentaire, toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée et enregistrée dans l'un des deux pays sera protégée sur le territoire de l'autre pays si le déposant en a formulé la requête expresse lors du dépôt.

2° Toute marque visée à l'article 1<sup>er</sup> sera soumise, dans l'autre pays, aux mêmes conditions de validité et bénéficiera de la même protection, indépendante de celle de son pays d'origine, que si cette marque avait été directement déposée dans cet autre pays, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la Convention d'Union.

3° L'Administration chargée de l'enregistrement de la marque transmettra, dès cet enregistrement, à l'Administration de l'autre pays un exemplaire de la marque dont l'extension de protection est requise, comportant toutes les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement de cette marque.

4° Les publications officielles contenant la reproduction des marques enregistrées indiqueront, s'il y a lieu, que le déposant a revendiqué le bénéfice des dispositions du présent Accord.

Monsieur

*Le Président de la Délégation Italienne*

ROME

Cette publicité sera considérée comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant dans le second pays.

5° Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux marques de fabrique ou de commerce déposées après son entrée en vigueur.

Le présent Accord annule les Accords des 21 Décembre 1950 et 5 Avril 1952. Il sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ».

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Française*

CLAUZEL



LE PRESIDENT  
DE LA DELEGATION ITALIENNE

Rome, le 8 Janvier 1955.

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Il est apparu que l'application pratique de l'Accord sur les marques de fabrique signé le 21 Décembre 1950, complété par un échange de lettres en date du 5 Avril 1952, pourrait donner lieu à certaines difficultés.

J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, de lui substituer le texte suivant:

« Dans le cadre du dépôt et de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans les deux pays:

1° Sans autre obligation que le paiement d'une surtaxe de 50 % et la remise d'un exemplaire supplémentaire, toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée et enregistrée dans l'un des deux pays sera protégée sur le territoire de l'autre pays si le déposant en a formulé la requête expresse lors du dépôt.

2° Toute marque visée à l'article 1<sup>er</sup> sera soumise, dans l'autre pays, aux mêmes conditions de validité et bénéficiera de la même protection, indépendante de celle de son pays d'origine, que si cette marque avait été directement déposée dans cet autre pays, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la Convention d'Union.

3° L'Administration chargée de l'enregistrement de la marque transmettra, dès cet enregistrement, à l'Administration de l'autre pays un exemplaire de la marque dont l'extension de protection est requise, comportant toutes les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement de cette marque.

4° Les publications officielles contenant la reproduction des marques enregistrées indiqueront, s'il y a lieu, que le déposant a revendiqué le bénéfice des dispositions du présent Accord.

Cette publicité sera considérée comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant dans le second pays.

Monsieur

*le Président de la Délégation Française*

ROME

5° Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux marques de fabrique ou de commerce déposées après son entrée en vigueur.

Le présent Accord annule les Accords des 21 Décembre 1950 et 5 Avril 1952. Il sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ».

En vous remerciant de cette communication, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur la proposition qui précède, sous réserve de son approbation par le Parlement italien.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président  
de la Délégation Italienne*

ANTONIO PENNETTA